

ALLEGATO A

Indicazioni applicative per le strutture del Consiglio regionale del Piemonte relative alla segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea e protezione del segnalante (*whistleblower*) ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Sommario

1. Premessa	2
2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni e situazioni sottoposte a tutela.....	2
3. Segnalazioni anonime	3
4. Contenuto delle segnalazioni	3
5. Canale di segnalazione interna	4
6. Istruttoria ed esiti della segnalazione	6
7. Misure di protezione.....	7
8. Soggetti a cui sono estese le misure di protezione	8
9. Perdita delle tutele	9
10. Ruolo e compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione.....	9
11. Conservazione della documentazione.....	9
12. Canale di segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione	9
13. Divulgazione pubblica	10

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano violazioni (comportamenti, atti od omissioni) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (c.d. *whistleblowing*).

Il presente documento, in conformità alla legge e al Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale, sintetizza le previsioni normative e fornisce indicazioni sulla procedura di segnalazione presso il Consiglio regionale.

Eventuali segnalazioni riguardanti condotte illecite di cui il segnalante (*whistleblower*) sia venuto a conoscenza in merito ad altri enti sono inammissibili.

2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni e situazioni sottoposte a tutela

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 24/2023, possono effettuare le segnalazioni di cui al presente atto:

- a) i dipendenti del Consiglio regionale, compreso il personale assunto a supporto dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi consiliari;
- b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso il Consiglio regionale;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore del Consiglio regionale;
- d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Consiglio regionale.

I predetti soggetti possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto e di cui al punto 7, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con il Consiglio regionale, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

3. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie; se non circostanziate vengono archiviate.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

Le misure di protezione di cui al punto 7, si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

4. Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni hanno a oggetto informazioni su violazioni, quali comportamenti, atti, od omissioni, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea commesse ledendo l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del precedente punto 2.

Le tipologie di violazioni sono quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 24/2023¹, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Vi rientrano, pertanto, fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Le segnalazioni possono avere a oggetto anche informazioni relative a condotte volte a occultare le violazioni sopra indicate o le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, anche qualora si tratti di fondati sospetti.

Le segnalazioni devono contenere la descrizione della violazione e possono essere supportate da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora siano basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente.

In particolare, è necessario che risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui

¹ Si tratta di violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001) o dell'Unione europea (illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai settori appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, indicati nell'All. 1 al d.lgs. 24/2013 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione).

si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione della legge sulla tutela del *whistleblower*:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto di impiego pubblico².
- le notizie prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). Non è necessario avere piena certezza dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati ma, a tutela dei terzi citati e del buon andamento della pubblica amministrazione, devono essere presenti elementi in base ai quali il segnalante ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito;
- le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- le segnalazioni di violazioni laddove disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense, segreto professionale medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori.

Resta altresì ferma la disciplina relativa all'obbligo di denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p. e 366 c.p.p.

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti ai fini del riconoscimento delle tutele previste dalla normativa di cui al punto 7.

5. Canale di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale del Piemonte, con

² Sono quindi escluse, ad esempio le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica. In tali ipotesi occorre riferirsi al servizio competente per il personale o al Comitato Unico di Garanzia.

l'ausilio del personale, previamente individuato nonché debitamente e specificamente formato in materia, e comporta lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 5 del d.lgs. 24/2023, nel rispetto dei termini nello stesso riportati. In particolare:

- a) rilascio alla persona segnalante di avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante e richiesta a quest'ultima di eventuali integrazioni, attraverso la modalità di comunicazione opzionata dal *whistleblower* fra quelle espressamente previste nel modello di segnalazione;
- c) valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione e relativo seguito istruttorio;
- d) riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa;

La segnalazione deve essere rivolta al RPCT e può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- in **forma scritta**, utilizzando il modello presente nella Intranet e nel sito istituzionale (suddiviso in Parte I e Parte II), da inviarsi a mezzo del servizio postale (preferibilmente raccomandata con avviso di ricevimento) o trasmessa al RPCT *brevi manu*. Al fine di garantire la riservatezza di dati personali, anche in caso di apertura accidentale, è necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Parte I del modello);
- la seconda con la segnalazione, per separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa (Parte II del modello);
- la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura: Riservata personale al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15, 10121 Torino. Sulla busta non devono essere indicati i propri dati.

Nella segnalazione è necessario indicare sempre, alternativamente, un recapito telefonico o un indirizzo per le successive interlocuzioni con il RPCT.

Il personale addetto alla ricezione della posta e quello addetto al protocollo non devono aprire la busta ma consegnarla chiusa al RPCT. La segnalazione verrà acquisita al protocollo attraverso il nodo riservato della piattaforma di gestione documentale, tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta).

- In **forma orale**, telefonando al numero del RPCT ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT stesso.

Per le segnalazioni rilasciate in forma orale sarà redatto, a cura del RPCT, un resoconto dettagliato che dovrà essere confermato dal *whistleblower* con la propria

sottoscrizione e acquisito nel nodo riservato sulla sopracitata piattaforma di gestione documentale.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata “segnalazione *whistleblowing*” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà non sia desumibile dalla segnalazione, quest’ultima è considerata quale segnalazione ordinaria e non gode delle tutele previste per il *whistleblower*.

6. Istruttoria ed esiti della segnalazione

Il RPCT svolge l’esame preliminare della segnalazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità/procedibilità. L’archiviazione della segnalazione può essere disposta nei casi in cui appaia manifestamente infondata o inammissibile³ o nei casi in cui attenga a questioni non rientranti nella sua competenza. Se quanto segnalato non risulti sufficientemente circostanziato, il RPCT può chiedere al *whistleblower* le necessarie integrazioni.

Nel corso dell’istruttoria il RPCT può chiedere informazioni ad altri dirigenti o dipendenti che sono tenuti alla massima collaborazione. I riscontri devono essere forniti con tempestività, utilizzando la propria e-mail di servizio, all’indirizzo PEC dedicato del RPCT anticorruzione@cert.cr.piemonte.it, oppure utilizzando altre modalità che garantiscano la riservatezza dei dati e/o dei documenti trasmessi.

In ogni caso il RPCT e il personale individuato, di cui al punto 5, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull’identità del segnalante e su ogni altro elemento che la possa rivelare.

Quando, per ragioni istruttorie, altri uffici, all’interno dell’amministrazione, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non deve essere rivelata l’identità del segnalante. Il RPCT provvede ad espungere i dati identificativi del segnalante e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l’identificazione dello stesso. In caso di trasmissione ai soggetti esterni sarà evidenziato che il segnalante gode della tutela riservata dalla legge al *whistleblower*. Il RPCT provvede, come sopra, ad espungere i dati identificativi del segnalante e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l’identificazione dello stesso.

Il soggetto menzionato nella segnalazione può essere sentito, ovvero possono essere

³ A titolo esemplificativo, nei casi di assenza dei dati obbligatori da indicare secondo il modello predisposto dal Consiglio regionale, di cui al punto 5, di mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti, di segnalazioni concernenti rivendicazioni personali o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi non aventi rilevanza per l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione.

acquisite sue osservazioni scritte.

In ogni caso, il RPCT tiene traccia dell'attività svolta al fine di fornire al segnalante le informazioni relative allo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il RPCT, completata l'istruttoria, trasmette una relazione con le risultanze, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, ai soggetti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti che, a seconda dei casi, possono essere:

- il dirigente della struttura di appartenenza del personale oggetto di segnalazione per la valutazione circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni sull'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari di competenza;
- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) per la valutazione circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni sull'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari di competenza;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per i profili di eventuale rispettiva competenza.

7. Misure di protezione

La tutela del *whistleblower* è diretta a evitare che il segnalante, venuto a conoscenza di violazioni, ometta di comunicarle per il timore di subire conseguenze dannose. Ai segnalanti individuati al punto 2 e ai soggetti di cui al successivo punto 8 si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il *whistleblower* aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 4 del decreto;
- la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste dal presente atto.

Le misure di protezione sono le seguenti:

1) riservatezza (articoli 4, 12 e 13 del d.lgs. 24/2023)

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del *whistleblower* - e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al relativo trattamento, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

È garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2) **Divieto di ritorsioni** (articoli 17 e 19 del d.lgs. 24/2023)

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione⁴, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente punto nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova opera a favore del solo segnalante e non per gli altri soggetti tutelati secondo il d.lgs. 24/2023, di cui al punto 8.

L'articolo 19 del d.lgs. 24/2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'Anac e eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

Gli atti ritorsivi adottati sono nulli e, in caso di licenziamento a motivo della segnalazione, il *whistleblower* ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

È istituito presso l'Anac l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito) sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni (articolo 18 del d.lgs. 24/2023).

8. Soggetti a cui sono estese le misure di protezione

⁴ A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione di cui al punto 7 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante:

- l'eventuale facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

9. [Perdita delle tutele](#)

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al punto 7 non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

10. [Ruolo e compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione](#)

I soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni sono il RPCT del Consiglio regionale del Piemonte e il personale individuato, di cui al punto 5.

11. [Conservazione della documentazione](#)

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24/2023 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione cartacea è custodita in idoneo armadio di sicurezza il cui accesso è riservato al RPCT.

In caso di ricezione di segnalazione anonima, la relativa documentazione va protocollata e conservata secondo i criteri generali di conservazione degli atti, al fine della rintracciabilità della stessa nel caso in cui il segnalante comunichi ad Anac di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione.

12. [Canale di segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione](#)

L'accesso al canale esterno dell'Anac è consentito solo al ricorrere di determinate

condizioni espressamente previste dal legislatore, ossia:

- il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona ha fondato motivo di ritenere, nei termini indicati al punto precedente, che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel caso in cui ricorrano tali condizioni è possibile effettuare una segnalazione secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione sopra indicate.

13. Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono:

- ad una segnalazione interna, a cui l'amministrazione non abbia dato riscontro nei termini previsti, abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad Anac la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad Anac la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

La divulgazione pubblica deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal d.lgs. 24/2023.